

# ISTRUZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

## TRIBUTI LOCALI

### aggiornamento 2024

---

Chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, ha la possibilità di ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alle sanzioni ordinarie. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

**Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata** e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

**In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.** Il conteggio degli interessi avviene al tasso legale annualmente vigente per ogni periodo di imposta in riferimento ai relativi Decreti Ministeriali aggiornati e pubblicati in G.U..

Il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, emanato in attuazione dell'articolo 20 della legge delega del 09 agosto 2023 n. 111, ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario e al ravvedimento operoso, l'istituto che consente ai contribuenti di correggere errori o omissioni nei pagamenti di tasse e imposte in ritardo, senza subire le sanzioni piene.

Il contribuente che ha commesso una violazione dopo il 1° settembre 2024 e vuole usufruire del ravvedimento operoso, dovrà applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Se il contribuente vuole sanare un omesso versamento la cui scadenza era anteriore al 1 settembre 2024 (esempio acconto Imu 2024), il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le norme in vigore fino al 30/08/2024.

Le nuove misure del ravvedimento si applicano pertanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Altra novità riguarda l'impossibilità di ravvedere l'omessa denuncia oltre i novanta giorni. Viene infatti inserito il comma 2) ter all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 con il quale si precisa che il ravvedimento per omessa dichiarazione è escluso nel caso di presentazione della stessa con un ritardo superiore a novanta giorni.

Per il conteggio dettagliato per le varie fattispecie si fa rinvio al link del calcolo on line IMU sezione "Ravvedimento operoso"

Si riepiloga di seguito la misura della sanzione applicabile:

<b>Termini ravvedimento</b>	<b>Misura sanzione fino al 31/08/2024</b>	<b>Misura sanzione dal 01/09/2024</b>
dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint)	0,1% per ogni giorno di ritardo	<b>0,083%</b> per ogni giorno di ritardo
dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997	1,50%	<b>1,25%</b>
dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Intermedio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997)	1,67%	<b>1,39%</b>
dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione – ( 1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997)	3,75%	<b>3,125%</b>
Oltre l'anno ma entro due anni (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997)	4,29%	<b>3,57%</b> Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.
Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997)	5,00%	